



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
sezione quarta civile

Il giudice Andrea Giovanni Melani,  
nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter ss. l. 27 gennaio 2012, n. 3*;  
letta la domanda presentata da Angiolino Lombardi;  
letti i documenti in atti;  
letta la relazione del dott. Gianluigi Vielmi, nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;  
letta la relazione integrativa dello stesso professionista del 21 maggio 2021;  
letti gli atti integrativi;  
ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'art. 14-ter l. n. 3/2012;  
dovendo procedere a determinare l'entità del reddito da riservare al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia *ex art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012*, tenuto conto dei limiti discendenti dall'esclusione dalla liquidazione del patrimonio sovraindebitato dei crediti impignorabili *ex art. 545 c.p.c. [14-ter, co. 6, lett. a), l. n. 3/2012]*;  
ritenuto pertanto che la previsione *ex art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012* consenta al giudice di escludere dalla liquidazione un importo maggiore rispetto a quello stabilito in applicazione dei criteri di cui all'art. 545 c.p.c., ove ricorrono particolari ragioni inerenti alle condizioni personali del ricorrente ovvero dei componenti della sua famiglia (cfr. art. 46, co. 2, l.f.);  
ritenuto inoltre che costituisca, se non limite esterno, quantomeno criterio orientativo la liquidazione del mantenimento conformata dal legislatore per l'incapiente all'art. 14-*quaterdecies*, co. 2, l. n. 3/2012 (ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159);  
rilevato che nella specie il ricorrente percepisce un reddito netto mensile di circa euro 1.400,00 (certificazione unica 2021);  
rilevato il concorso di più crediti aventi cause diverse tra loro (art. 545, c. 5, c.p.c.), quali debiti tributari, debito relativo al mutuo per l'acquisto della proprietà dell'immobile destinato ad abitazione, debiti di terzi garantiti dal ricorrente;  
rilevato che il ricorrente ha indicato come spese per il sostentamento *ex art. 9, co. 2, l. n. 3/2012* l'importo mensile complessivo di euro 2.800,00, superiore all'entità del reddito percepito; in merito, il ricorrente ha allegato che le spese sono state così determinate in ragione del reddito che sta percependo nel periodo corrente (v. estratto conto depositato con la nota integrativa del 7 luglio 2021) e in relazione al quale deve essere determinata l'entità del reddito da destinare al mantenimento;  
ritenuto che la pretesa del ricorrente non possa trovare pieno accoglimento; in particolare, deve essere ridimensionata la spesa per vitto (quindi alimentare) di euro

300,00 mensili sostanzialmente destinata ad una sola persona (le frequentazioni con le figlie sono limitate e comunque non è chiaro dalle ultime allegazioni se sia compreso il momento della cena), e non giustificata da alcuna peculiare circostanza, ivi compresa l'età, o anche dal tenore di vita, da ritenersi modesto, visto il dedotto stato di sovraindebitamento, le spese mediche devono essere ridimensionate, atteso che, dalle allegazioni del ricorrente, appaiono costanti la spesa mensile di euro 60,00 e quelle, semestrali però, di euro 260,00;

tenuto conto altresì del necessario bilanciamento degli interessi contrapposti, sicché il fine ultimo dell'esdebitazione deve comportare un adeguato e proporzionato sacrificio del debitore;

ritenuto pertanto che la somma destinata al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia di euro 2.400,00 mensili;

si rammenta che l'entità così determinata è suscettibile di revisione in caso di sopravvenute circostanze idonee ad incidere effettivamente su di essa, ivi compreso il venire meno del concorso simultaneo di crediti aventi causa diversa;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, co. 8, l. n. 3/2012;

ritenuto, quanto alla vendita della proprietà dell'immobile del 2018, che sia riservata al liquidatore ogni approfondita valutazione circa la congruità del prezzo e circa in generale la ricorrenza dei presupposti per la revocatoria dell'atto a mente dell'art. 14-*decies*, co. 2, l. n. 3/2012;

#### **p.q.m.**

letto e applicato l'art.14-*quinquies* l. 27 gennaio 2012, n. 3,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Angolino Lombardi (c.f. LMBNLN69R14B157H), nato a Brescia, il 14 ottobre 1969 e residente in Brescia, viale Venezia, n. 136, per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;
- 2) nomina liquidatore il dott. Gianluigi Vielmi, con studio in Botticino Sera, via Ugo La Malfa, nn. 6/8, autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, etc.) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti etc.;
- 3) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;
- 4) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- 5) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

- 6) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sull'apposta pagina del sito Ilcaso.it, entro quaranta giorni dalla comunicazione del provvedimento;
- 7) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i registri camerali se il debitore vi è iscritto;
- 8) ai sensi dell'art. 14-ter, co. 6, lett. b), l. n. 3/2012 in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, dispone nei termini di cui in parte motiva (il liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);
- 9) dispone che il liquidatore, in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice delegato soltanto nei casi contemplati dalla l. n. 3/2012 e quindi in occasione dei seguenti adempimenti:
  - richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, co. 4);
  - deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, co. 1);
  - prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, co. 2);
  - segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, co. 3);
  - richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, co. 3);
  - esercizio o prosecuzione di azioni giudiziali (art. 14-decies);
  - richiesta di liquidazione del compenso (artt. 14 ss. d.m. 24 settembre 2014, n. 202);
  - richiesta di chiusura della procedura (art. 14-novies, co. 5);
- 10) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e che, all'approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo il modulo mutuato dall'art. 116 l.f.;
- 11) dispone in particolare che il liquidatore esamini il tema della ricorrenza dei presupposti per la revocatoria della vendita di cui in parte motiva.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore e si pubblichi sul sito del Tribunale ordinario di Brescia, nell'area denominata "*Crisi da sovraindebitamento*".

Brescia, 26 luglio 2021

Il giudice  
Andrea Giovanni Melani



30/2021

23/01/2021  
Lombardi Angiolino  
PCC 129/20  
Lombardi Angiolino  
PCC 129/20

## AL TRIBUNALE DI BRESCIA

### Ricorso ex articolo 14 ter L. 27-1-2012, n. 3 (Liquidazione dei Beni)

**Procedura:** PCC 129/20 Lombardi Angiolino  
**GIUDICE:** Da nominare  
**OCC:** OCC Commercialisti Brescia  
**GESTORE DELLA CRISI:** Dott. Gianluigi Vielmi

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Lombardi Angiolino, codice fiscale LMBNLN69R14B157H, nato a Brescia il 22.08.1974, residente in Viale Venezia n. 136 Brescia (BS),

#### **premesse che**

è stato per anni prevalentemente occupato nel settore della ristorazione; in qualità di socio ha prestato fideiussioni, in solido con altri soci, in favore di alcune società;  
le suddette società, negli anni in cui le fideiussioni sono state sottoscritte, apparivano in grado di soddisfare gli impegni presi, ma a causa del cattivo andamento degli affari avvenuto successivamente, non è stato per esse possibile mantenere gli impegni finanziari, pertanto alcune garanzie sono state attivate nei confronti del sottoscritto;  
la capacità reddituale del sottoscritto è notevolmente diminuita negli ultimi anni;





le disponibilità finanziarie e patrimoniali del sottoscritto sono oggi insufficienti a soddisfare contemporaneamente tutte le garanzie; l'immobile di proprietà del sottoscritto è stato sottoposto ad ipoteca giudiziale e successivamente a pignoramento, ed è stata avviata la procedura per l'esecuzione forzata;

sussistono pertanto le condizioni previste dalla Legge 3/27.1.2012 come modificata dal D.L. 179/2012, in quanto il sottoscritto si trova in stato di crisi da sovraindebitamento e non è in grado di far fronte col proprio patrimonio agli impegni assunti e conseguentemente versa in una situazione di sovraindebitamento,

#### **ritenuto che il sottoscritto**

- a) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla Legge 3/2012;
- b) nei cinque anni anteriori alla data della presente non ha fatto ricorso a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ai sensi del capo II della L. 3/2012 e non ha posto in essere atti in frode ai creditori,

#### **considerato che**

- la procedura di liquidazione del patrimonio prevede l'intervento di un "organismo di composizione della crisi", cui la legge attribuisce varie funzioni, alcune necessarie per la presentazione della domanda di liquidazione, tra cui, fra le altre, la relazione particolareggiata prevista dal terzo comma dell'art. 14 ter Legge 3/2012;





- lo scrivente ha pertanto presentato istanza all'Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti Brescia al fine dell'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e 14-ter della Legge 3/2012;
- ha concordato con il sopra citato Organismo, ai sensi dell' art. 14 comma 1 DM 24/09/2014, n° 202, il compenso in Euro 18.860,00 oltre imposte di legge, compenso calcolato nella misura minima abbattuto del 40% ai sensi dell' art. 16 D.M. 202/2014 , tenendo in considerazione come valore dell' attivo quello che verrà attribuito nella prossima asta ( I esperimento ) ( Euro 450.000,00 ) e come passivo quello presunto in base alle prime risultanze documentali al momento dell' accettazione del preventivo suscettibile di incremento ( Euro 1.240.000,00 )
- in data 22.12.2020 l'Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti Brescia ha nominato Gestore il dott. Gianluigi Vielmi (C.F. VLMGLG65T12B1570), dottore commercialista in Botticino;
- la scrivente ha quindi richiesto ai sensi dell'art. 14 ter comma 4 al predetto professionista la relazione ai sensi dell'art.14 ter comma 3;
- il dott. Gianluigi Vielmi ha quindi:
  - ° prontamente comunicato la richiesta ricevuta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali;
  - ° provveduto a redigere l'allegata relazione particolareggiata contenente:
    - 1) l'indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata dal ricorrente nell'assumere le obbligazioni;



2) l'esposizione delle ragioni della incapacità del ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte;

3) il resoconto sulla solvibilità del ricorrente negli ultimi cinque anni;

4) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della presente domanda, nel rinviare al contenuto della predetta relazione,

### **CHIEDE**

la liquidazione di tutti i propri beni ai sensi e per gli effetti della Sezione II del Capo II della L.3/2012 e conseguentemente che il Tribunale:

- dichiari l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012;
- disponga, ai sensi dell'art. 15 comma 8 L. 3/2012, che le funzioni di Liquidatore vengano svolte dal dott. Gianluigi Vielmi già nominato, con provvedimento del 22.12.2020, Gestore della Crisi;
- disponga che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriore;
- disponga che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il decreto di apertura della liquidazione siano pubblicati in sunto almeno una volta sul quotidiano "Bresciaoggi" o, in alternativa, su "Il Giornale di Brescia";
- ordini la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione sui beni immobili e mobili registrati, compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione;



- disponga che il liquidatore relazioni semestralmente all'O.C.C. ed al Giudice sulle attività svolte;
- ordini, infine, la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.

Per una migliore soddisfazione dei propri creditori il sottoscritto Lombardi Angiolino:

- si impegna a versare alla procedura:

a) mensilmente Euro 200,00, da pagarsi entro la fine di ogni semestre; somma in linea con quanto residua dal reddito netto prospettico da lavoro autonomo che il sig. Lombardi prospetta di realizzare, di € 3.000,00 mensilizzati dedotta la sua quota di spese necessarie al mantenimento familiare, pari ad € 2.800,00 mensilizzate.

b) annualmente, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione periodica dei redditi, la differenza positiva tra reddito netto, spese fisse per esigenze familiari e quanto già versato alla procedura nel periodo d'imposta di riferimento.

Ai sensi dell'art. 14 ter c.2 della L.3/2012 si allega la documentazione di cui all'art. 9, c. 2 e 3 L. 3/2012 e di cui all'art. 14 ter comma 3 L. 3/2012, e così:

- 1) elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (allegato A);
- 2) inventario di tutti i beni mobili e immobili (allegato B);
- 3) elenco degli atti di disposizione degli ultimi 5 anni (allegato C);
- 4) dichiarazioni dei redditi e certificazioni uniche relative ai periodi d'imposta anni dal 2016 al 2020 (allegato D);





- 5) dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia e residenza (allegato E);
- 6) elenco spese correnti necessarie al sostentamento proprio e dei familiari, quantificate in Euro 2.800,00 (allegato F);
- 7) dichiarazione di prospettiva reddituale: si prospettano Euro 3.000 netti mensilizzati (allegato G);
- 8) compenso concordato con l'OCC Commercialisti Brescia (allegato I).
- 9) relazione particolareggiata del Gestore della Crisi, nominato nella persona del dott. Gianluigi Vielmi (allegato J)


Con osservanza,

Brescia, 19.04.2021

Lombardi Angiolino

Per certificazione dell'apposizione della firma del Sig. Lombardi Angiolino che ha sottoscritto il presente ricorso e identificato con C. I. n. AU3392653 rilasciata il 19.06.2014 dal Comune di Castenedolo con scadenza il 14.10.2024.

Il Referente


 (Dott. Ferruccio Barbi)


Cognome **LOMBARDI**  
 Nome **ANGIOLINO**  
 nato il **14-10-1969**  
 (atto n. **3220** p. **1** s. **A** 1969 )  
 a **BRESCIA (BS)**  
 Cittadinanza **ITALIANA**  
 Residenza **CASTENEDOLO (BS)**  
 Via **GIUSEPPE MAZZINI 12**  
 Stato civile **=====**  
 Professione **=====**  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura **180**  
 Capelli **Brizzolati**  
 Occhi **Castani**  
 Segni particolari **NESSUNO**

  
 Firma del titolare *[Signature]*  
**CASTENEDOLO** **19-06-2014**  
 IL SINDACO  
*[Signature]*  
 Impronta del dito indice sinistro  


**BS**  
 REPUBBLICA ITALIANA  
 TESSERA SANITARIA  
 Codice LMBNLN69R14B157H Sesso M  
 Fiscale  
 Cognome **LOMBARDI**  
 Nome **ANGIOLINO**  
 Luogo di nascita **BS**  
 Provincia **BS**  
 Data di nascita **14/10/1969**  
 Data di scadenza **06/03/2025**  
 Regione Lombardia

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA  
 LOMBARDI  
 ANGOLINO  
 LMBNLN69R14B157H SSN-MIN SALUTE - 500001  
 80380000305200845651  
 14/10/1969  
 06/03/2025

Scadenza : **14-10-2024**  
 Diritti : **10,58**  
  
**AU 3392653**  
 I.P.Z.S. spa - O.C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA  
  
 COMUNE DI  
**CASTENEDOLO**  
 CARTA D'IDENTITA'  
 N° **AU 3392653**  
 DI  
**LOMBARDI ANGIOLINO**

